

Relazione di autovalutazione delle condizioni abilitanti tematiche:

“2.1. Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica”; “2.2. Governance del settore dell'energia” e “2.3. Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'Unione”¹

(Versione consolidata, marzo 2021)

“2.1. Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica”

Criterio 1. È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che:

- a) prevede target intermedi indicativi per il 2030, il 2040 e il 2050;
- b) fornisce una descrizione indicativa delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attuazione della strategia;
- c) definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazione di immobili.

- **Strumenti necessari a soddisfare il criterio**

Il criterio richiede che venga redatta e adottata, ai sensi della direttiva 2018/844/UE di modifica della direttiva 2010/31/UE, la “Strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare”, che in Italia si concretizza con la “Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale” (STREPIN).

In particolare, il criterio prevede che la STREPIN contenga almeno:

- a) target intermedi per il 2030, 2040 e 2050;
- b) una valutazione indicativa delle risorse finanziarie necessarie a supportare l'implementazione della Strategia;
- c) la definizione di meccanismi di promozione per promuovere gli investimenti nella riqualificazione edilizia.

- **Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale**

Il documento, predisposto dalla DGAECE del MISE in collaborazione con l'ENEA, contiene tutti gli elementi previsti dall'articolo 2-bis della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE.

In particolare la STREPIN, che aggiorna e sostituisce la prima versione della Strategia pubblicata nel 2015, analizza lo stato dell'arte nazionale del settore civile e definisce gli obiettivi di riqualificazione del parco immobiliare. Il documento delinea, inoltre, le priorità d'intervento, le misure e le azioni per il conseguimento dei target e individua gli indicatori per un efficace monitoraggio dei progressi.

¹ Relazione predisposta a cura del Ministero dello sviluppo economico, a seguito dei lavori di coordinamento attivati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I contenuti della relazione, nella versione consolidata, sono stati aggiornati per tener conto degli esiti del negoziato informale condotto con la Commissione europea e delle osservazioni da essa formulate. Sulla base del dialogo informale con la Commissione europea sull'Accordo di Partenariato, le condizioni abilitanti 2.1, 2.2 e 2.3 possono preliminarmente ritenersi soddisfatte.

Nel documento predisposto risultano pertanto ampiamente rispettati i sub-criteri specifici di cui alle lettere a) e c) indicati al paragrafo precedente (Strumenti necessari a soddisfare il criterio).

In particolare rispetto al punto a), sono stati fissati obiettivi al 2030, 2040 e 2050 in termini di tasso di riqualificazione del parco immobiliare e, rispetto al punto c), sono state identificate, in coerenza con il PNIEC, le misure di promozione necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi.

Rispetto alla versione preliminare, il documento è stato integrato con la richiesta di cui al punto b), non presente tra le indicazioni della direttiva, riguardante una valutazione indicativa delle risorse finanziarie necessarie a supportare l'implementazione della Strategia. In ogni caso, una valutazione delle risorse finanziarie necessarie a supportare gli obiettivi nel settore civile è stata inserita nel PNIEC con orizzonte temporale al 2030, ed è stata estesa al 2040 e 2050.

L'adozione della STREPIN, insieme ai contenuti minimi che deve contenere, è stata inserita nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2018/844/UE. Lo schema è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2020, è stato approvato dalla Conferenza Unificata il 12 marzo 2020, ha ricevuto il parere favorevole dalla X Commissione del Senato il 21 aprile 2020 e dalla X Commissione della Camera il 23 aprile 2020.

La STREPIN ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata in data 25 marzo 2021. Successivamente, è stata inviata alla Commissione europea, che ha provveduto alla pubblicazione del documento sul proprio portale.²

- Il criterio risulta SODDISFATTO

- **Allegato:** STREPIN 2020

Criterio 2. *Misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.*

- Strumenti necessari a soddisfare il criterio

Il criterio risulta soddisfatto in quanto l'Italia e in particolare il MISE, nell'ambito del PNIEC, ha prodotto una esaustiva relazione sull'applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (EED), concernente l'obiettivo di risparmio obbligatorio da conseguire a livello nazionale nel periodo 2021-2030.

In particolare, la relazione è stata redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del medesimo Regolamento. Tale allegato prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione i metodi proposti a norma dell'allegato V, punto 5, della EED per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure programmatiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all'articolo 20, paragrafo 6, della stessa EED.

- Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale

La relazione sull'applicazione dell'articolo 7 della EED, trasmessa alla Commissione europea a gennaio 2020 insieme al PNIEC, prevede un primo capitolo che indica le modalità di calcolo degli obiettivi di risparmio energetico per il periodo 2021-2030 (punto I dell'Allegato III al Regolamento Governance).

² STREPIN, marzo 2021: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-04/it_2020_ltrs_0.pdf (versione IT); https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-12/2020_ltrs_italy_-_en.pdf (versione EN).

Nel secondo capitolo sono individuate ed analizzate le misure programmatiche volte al conseguimento degli obiettivi identificati. Nello specifico, per ogni misura sia essa obbligatoria, alternativa o di natura fiscale, è stata prevista:

- una descrizione della misura stessa, compresi eventuali impatti in ambito di povertà energetica;
- una descrizione delle modalità di calcolo dei risparmi che saranno conseguiti;
- una descrizione delle modalità di monitoraggio e verifica;
- la stima dei risparmi energetici previsti nel periodo 2021-2030 (energia finale- Mtep).

Per le informazioni sulle evoluzioni normative attualmente al vaglio sugli strumenti descritti, la relazione rimanda a quanto contenuto nel PNIEC, essendo le misure trattate perfettamente allineate con quelle contenute nel Piano.

Infine, nel terzo capitolo è riportata una sintesi conclusiva delle misure previste e di tutti risparmi attesi dalle misure programmatiche precedentemente descritte.

Come previsto dal citato regolamento, la relazione è allegata alla versione finale del PNIEC.

In particolare, la relazione quantifica in 51,4 Mtep l'obiettivo di risparmio di energia finale da conseguire in maniera cumulata nel periodo 2021-2030 grazie alle misure di promozione poste in campo dall'Italia.

La relazione riporta inoltre che l'Italia, al fine di raggiungere il risparmio di energia finale cumulato definito (51,4 Mtep), si avvarrà dello schema d'obbligo basato sui cd. Certificati Bianchi e di un set di misure alternative già ad oggi attive, che saranno oggetto di revisione e potenziamento nei prossimi anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

In particolare le misure oggetto della relazione sono le seguenti:

- lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi;
- le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica ed il recupero edilizio del patrimonio immobiliare esistente;
- il Conto Termico;
- il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE);
- il Piano Impresa 4.0;
- il Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC);
- il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027;
- il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF);
- le misure per la mobilità sostenibile, quali:
 - il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale;
 - gli interventi di shift modale nel trasporto merci.

La stima del risparmio derivante dalle misure sopra elencate, nella relazione è stata effettuata ipotizzando che il loro funzionamento e finanziamento sia prorogato fino al 2030.

La relazione evidenzia infine che, oltre alle misure sopra elencate, in Italia sono attive - o previste - numerose misure di promozione dell'efficienza energetica, in particolare nel settore dei trasporti, che potranno essere sottoposte a monitoraggio e rendicontazione a seguito degli approfondimenti ad oggi in corso.

A seguito dell'approfondimento delle singole misure elencate, la relazione conclude che dall'analisi risulta che a fronte di un obiettivo vincolante di risparmio di 51,4 Mtep di energia finale, i meccanismi proposti potranno condurre fino ad un risparmio cumulato stimato pari a 57,4 Mtep.

- Il criterio risulta SODDISFATTO

“2.2. Governance del settore dell'energia”

Criterio 1. *Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima è notificato alla Commissione conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e coerentemente con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e comprende:*

1. tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/1999;

- Strumenti necessari a soddisfare il criterio

Il criterio in esame richiede che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) comprenda tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del Regolamento No 2018/1999.

- Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale

In data 21.01.2020 il MISE ha pubblicato il testo definitivo del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto con il MITE (ex MATTM) e il MIT. Il testo recepisce le novità contenute nel Decreto Legge sul Clima nonché quelle sugli investimenti per il Green Deal previste nella Legge di Bilancio 2020. Il PNIEC è stato inviato alla Commissione europea in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, completando così il percorso avviato nel dicembre 2018.

Più precisamente, il PNIEC è stato inviato dal Ministero dello sviluppo economico alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione Europea con nota n. 29114 del 30 dicembre 2019. Il 31 dicembre 2019 la Rappresentanza ha inviato il PNIEC a: DG energia (prot. 10299); Segretario generale aggiunto (prot. 10300); Capo Gabinetto del vice Presidente Timmermans (prot. 10301); Capo Gabinetto Commissario Simson (prot. 10302); DG azione per il clima (10303). Il 17 gennaio 2020 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso alla Rappresentanza una versione del PNIEC aggiornata ai provvedimenti nazionali approvati a fine 2019.

- Il criterio risulta SODDISFATTO

Criterio 2. *una descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.*

- Strumenti necessari a soddisfare il criterio

Il criterio in esame richiede che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) comprenda una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni.

- Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale

Si conferma che l'Italia con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima ha stabilito gli obiettivi nazionali al 2030 in materia di decarbonizzazione, delineando altresì le misure e le relative fonti finanziarie per assicurarne il raggiungimento

- Il criterio risulta SODDISFATTO

- **Allegato:** PNIEC

“2.3. Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'Unione”

Criterio 1. *Sono in atto misure che garantiscono:*

1. la conformità all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e a questa quota di energia rinnovabile quale valore base fino al 2030 o l'adozione di misure supplementari qualora il valore base non venga mantenuto su un periodo di un anno conformemente alla direttiva (UE) 2018/2001 e al regolamento (UE) 2018/1999;

- Strumenti necessari a soddisfare il criterio

Il criterio richiede il rispetto del target nazionale vincolante per le energie rinnovabili. L'Italia ha raggiunto e superato l'obiettivo complessivo al 2020; pertanto, il criterio risulta soddisfatto.

- Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale

L'ultimo *progress report* relativo allo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 2020 sulle fonti rinnovabili è stato inviato alla CE a inizio 2020 ed è relativo all'anno 2018. Da tale documento emerge che l'Italia aveva raggiunto e superato già nel 2018 l'obiettivo complessivo posto per il 2020, ossia il raggiungimento di una quota del consumo interno lordo di energia coperta da fonti rinnovabili pari al 17%. Nel 2018 tale quota era pari al 17,78%.

A sostegno del raggiungimento e superamento di tale target, sono state inoltre adottate specifiche misure, quali ad esempio il decreto 4 luglio 2019 per la promozione della produzione elettrica da fonti rinnovabili e i decreti 10 ottobre 2014 e 2 marzo 2018 per la promozione delle fonti rinnovabili nei trasporti, che affiancano misure che sostengono insieme fonti rinnovabili per usi termici ed efficienza energetica (ad esempio, decreti conto termico e certificati bianchi, detrazioni fiscali).

- Il criterio risulta SODDISFATTO

Criterio 2. *conformemente ai requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 e del regolamento (UE) 2018/1999, un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001.*

- Strumenti necessari a soddisfare il criterio

Il criterio richiede un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento in linea con l'articolo 23 della direttiva 2018/2001/CE e in conformità ai requisiti della direttiva 2018/2001/CE e del regolamento n. 2018/1999 sulla Governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima inviato alla CE prevede un incremento annuo della quota di energia rinnovabile nel settore termico 1,3 punti percentuali, in linea con quanto previsto dall'articolo 23 della direttiva 2018/2001/EC con riferimento al periodo 2021-30.

- Stato dell'arte a livello nazionale/regionale/locale

Sono già in atto misure che rispondono al criterio di soddisfacimento della condizione. In particolare sono attivi:

- a) detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che incentivano l'installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili;

- b) il c.d. Conto Termico, che incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili in impianti di piccola dimensione, anche da soggetti che non possono accedere alle detrazioni fiscali;
- c) il meccanismo dei Certificati bianchi, che incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili mediante impianti su scala maggiore di quella prevista dal conto termico.

Si evidenzia che è comunque attivo il monitoraggio dei risultati dei meccanismi operativi, con la finalità di intervenire, laddove i risultati fossero inferiori alle attese, secondo le linee di intervento delineate nel PNIEC.